



COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità - UNESCO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DELLA BENEMERENZA CIVICA

Approvato con deliberazione consiliare n°116 del 27.11.2010

Art. 1.

Il Comune di San Gregorio Nelle Alpi, nell'intento di concorrere al miglioramento della propria Comunità, sotto il profilo sociale e morale, ritiene opportuno segnalare alla pubblica considerazione l'impegno di tutti coloro che, con opere e azioni di alto profilo morale, si sono distinti nel campo letterario, sociale, scientifico, culturale, economico, artistico, sportivo e del volontariato.

Inoltre ritiene doveroso portare all'attenzione della Comunità locale, affinché siano presentati ad esempio, coloro i quali si siano distinti per la loro attenzione agli altri o per atti di coraggio e di abnegazione civica; abbiano cioè in qualche modo, giovato al Comune stesso, elevandone il prestigio istituzionale e umano attraverso le loro opere.

Art. 2.

Allo scopo, sono istituiti i seguenti speciali riconoscimenti, destinati a premiare le persone e gli Enti che si siano particolarmente distinti nei campi e nelle attività di cui all'articolo precedente:

- **medaglia d'oro per le persone fisiche;**
- **attestato di civica benemerenzza per gli Enti o Associazioni.**

E' altresì previsto, per casi eccezionali e per i non residenti nel territorio comunale, la concessione della cittadinanza onoraria.

E' anche possibile assegnare una medaglia o una targa di ringraziamento alle persone, agli Enti ed alle Associazioni che abbiano concretamente contribuito all'incremento del patrimonio comunale, anche tramite lasciti e/o donazioni.

Art. 3.

Le proposte di concessione possono essere inoltrate da singoli cittadini, dai membri della Giunta e del Consiglio Comunale, dalle Istituzioni, Associazioni ed Enti presenti nel territorio.

La segnalazione deve essere accompagnata da:

- una breve biografia della persona o dell'Ente segnalato;
- una relazione documentata ed esauriente, che costituisca il motivo dell'assegnazione della benemerenzza.

Art. 4.

Le civiche benemerenzze sono conferite solennemente in occasione della Festa della Repubblica Italiana o in altra data su indicazione della Giunta e verranno iscritte, con un numero progressivo su un apposito "Albo d'oro" dei Benemeriti.

La concessione delle civiche benemerenzze è deliberata dal Consiglio Comunale. Le relative proposte, corredate dai necessari elementi informativi, di cui al precedente art. 3, devono pervenire all'Amministrazione comunale entro il 31 marzo dell'anno di premiazione, fatta eccezione per l'anno in corso.

Art. 5.

A tale scopo l'esame e la verifica dei requisiti fissati negli artt. 1 e 3 è affidata alla Giunta.

Art. 6.

Le medaglie d'oro sono consegnate dal Sindaco unitamente ad un documento dallo stesso sottoscritto, recante il numero progressivo corrispondente a quello riportato sull'Albo d'oro dei benemeriti, oltre la sintesi della motivazione che ha determinato la scelta.

L'Attestato di benemerenzza, recante il numero progressivo riportato sull'Albo d'oro dei benemeriti, oltre la sintesi della motivazione, è sottoscritto dal Sindaco cui spetta anche la consegna.

Art. 7.

L'insignito della benemerenzza che se ne renda indegno, incorre nella perdita della stessa.
Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco.

**